

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3590

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

Modifiche ai commi 75-*octies*, 75-*novies*, 75-*duodevicies* e 75-*vicies ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini

*Presentata il 3 maggio 2022*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La vigente disciplina dei monopattini elettrici — come introdotta dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 — è contenuta nei commi da 75 a 75-*vicies ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), i quali precisano le condizioni e i limiti entro i quali ne è ammessa la circolazione, nelle more della sperimentazione di cui al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, anche al di fuori

degli ambiti territoriali della sperimentazione.

Il citato articolo 33-*bis*, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 145 del 2018, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ha sostituito l'originario comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 160 n. 2019 con i commi da 75 a 75-*septies*, sostituiti successivamente dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con i commi da 75 a 75-*vicies ter*, introducendo nuove

regole per la circolazione dei monopattini elettrici.

La sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, avviata con il citato decreto ministeriale 4 giugno 2019, è stata autorizzata « al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili » (articolo 1, comma 102, della legge n. 145 del 2018).

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha senza dubbio accelerato l'espansione della micromobilità elettrica, considerato che la mobilità ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti derivanti sia dalla riduzione della capacità del trasporto pubblico, dovuta alla necessità di garantire il distanziamento sociale, che dalla minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico.

Per tacere che anche i « *bonus* mobilità », statali e regionali, concessi per l'acquisto dei mezzi di micromobilità elettrica, tra cui i monopattini elettrici, hanno favorito sempre di più la diffusione di questi mezzi incentivandone l'utilizzo, in particolare fra le giovani generazioni.

Tuttavia, se da un lato tali forme di mobilità sostenibile alternative rappresentano un'importante svolta *green* andando a ridurre il traffico e l'inquinamento con un impatto positivo sull'ambiente, dall'altro è indispensabile garantire il diritto alla mobilità delle persone in sicurezza e salute regolando adeguatamente la micromobilità elettrica.

Invero, il crescere del numero dei monopattini in circolazione ha evidenziato preoccupanti problematiche inerenti alla sicurezza della circolazione stradale.

Dai dati aggiornati pubblicati dall'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (ASAPS) si evince che « nei primi otto mesi dell'anno 2021, in Italia sono morte 8 persone coinvolte in sinistri con monopattini, si tratta di 7 conducenti e di un pedone [...] una nona vittima è deceduta lo scorso 9 settembre [...], e la decima il 17 settembre »; « I sinistri gravi censiti dall'ASAPS nei primi due quadri-

mestri dell'anno sono stati 131, di cui 41 con feriti ricoverati in prognosi riservata » (comunicato stampa ASAPS, 17 settembre 2021).

Appare, quindi, urgente la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici la quale, per effetto dell'equiparazione degli stessi ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni.

Si impone, pertanto, l'esigenza nell'immediato di innalzare l'età minima per la conduzione dei monopattini elettrici, di prevedere l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e di estendere l'obbligo di utilizzo del casco protettivo – attualmente previsto per i conducenti di età inferiore ai diciotto anni – a tutti i conducenti di monopattini elettrici.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge concernono la circolazione dei monopattini elettrici e sono riconducibili, quindi, alla sicurezza della circolazione stradale che attiene alla materia « ordine pubblico e sicurezza », materia, dunque, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione).

La presente proposta di legge apporta modifiche ai commi 75-*octies* e 75-*novies* dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, con la finalità di garantire maggiore tutela sia dei conducenti dei monopattini che di tutti gli altri utenti stradali, e ai commi 75-*duodevicies* e 75-*vicies ter*, per le necessarie modifiche di coordinamento tecnico.

La modifica che in primo luogo si propone, relativa al comma 75-*octies*, prevede per i titolari dei monopattini elettrici l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile per tutelare conducente e terzi in caso di incidenti.

L'ulteriore modifica che si propone, relativa anch'essa al comma 75-*octies*, innalza a sedici anni l'età minima degli utilizzatori per la conduzione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Si prevede, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di

mancato rispetto dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

La modifica che si propone, invece, al comma 75-*novies* prevede l'obbligo per tutti i conducenti di monopattini elettrici di indossare idoneo casco protettivo (obbligo attualmente già previsto per i conducenti di età inferiore ai diciotto anni).

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si specifica che le modifiche introdotte dall'articolo 1 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.

La proposta di legge prevede, all'articolo 3, la clausola di invarianza finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ha carattere ordinamentale.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

---

Art. 1.

*(Modifiche ai commi 75-octies, 75-novies, 75-duodevicies e 75-vicies ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al comma 75-octies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 75 devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi, », la parola: « quattordicesimo » è sostituita dalla seguente: « sedicesimo » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Chiunque circola senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. Ai fini dell'accertamento del rispetto dell'obbligo di copertura assicurativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

2. Al comma 75-novies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « di età inferiore a diciotto anni » sono soppresse.

3. Al comma 75-duodevicies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « da 75-sexies a 75-quaterdecies » sono sostituite dalle seguenti: « 75-sexies, 75-septies e da 75-novies a 75-quaterdecies ».

4. Il comma 75-vicies ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.

Art. 2.

*(Decorrenza dell'applicazione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0184940\*